

ATTO FINALE

I plenipotenziari

della COMUNITÀ EUROPEA,

in appresso denominata «la Comunità»,

da una parte,

e i plenipotenziari

dell'ORGANIZZAZIONE PER LA LIBERAZIONE DELLA PALESTINA (OLP) A BENEFICIO DELL'AUTORITÀ PALESTINESE DELLA CISGIORDANIA E DELLA STRISCIA DI GAZA,

in appresso denominata «l'Autorità palestinese»,

dall'altra,

riuniti a Bruxelles il 24 febbraio 1997, per la firma dell'accordo euro-mediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea da una parte e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della striscia di Gaza, dall'altra, qui di seguito denominato «Accordo euromediterraneo» interinale di associazione, hanno adottato i testi elencati in appresso:

l'accordo euro-mediterraneo interinale di associazione, i suoi allegati nonché i seguenti protocolli:

Protocollo n. 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

Protocollo n. 2 relativo al regime applicabile all'importazione in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza di prodotti agricoli originari della Comunità

Protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

I plenipotenziari della Comunità, nonché i plenipotenziari dell'Autorità palestinese, hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale:

Dichiarazione comune relativa alla proprietà intellettuale, industriale e commerciale (articolo 33 dell'accordo)

Dichiarazione comune relativa all'articolo 55 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 58 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa alla cooperazione decentrata

Dichiarazione comune relativa all'articolo 67 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 70 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa alla protezione dei dati

Dichiarazione comune relativa a un programma di sostegno per l'industria palestinese

e, con riguardo al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, le seguenti dichiarazioni comuni:

1. Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra;
2. Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino.

I plenipotenziari della Comunità e i plenipotenziari dell'Autorità palestinese hanno altresì preso atto degli accordi in forma di scambio di lettere allegati al presente atto finale:

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e l'Autorità palestinese relativo all'articolo 1 del protocollo n. 1 per quanto riguarda le importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune.

I plenipotenziari dell'Autorità palestinese hanno preso atto della seguente dichiarazione della Comunità europea, allegata al presente atto finale:

Dichiarazione sul cumulo dell'origine.

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende februar nitten hundrede og syv og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten Februar neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Brussels on the twenty-fourth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro febbraio millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de vierentwintigste februari negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Fevereiro de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugofjärde februari nittonhundranittiosju.

حرر في بروكسل ، في الرابع والعشرين من شهر فبراير سنة
الف وتسعمائة وسبعة وتسعون

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

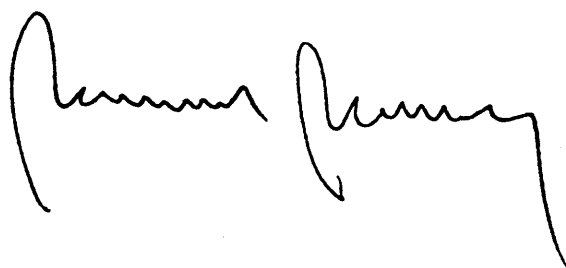
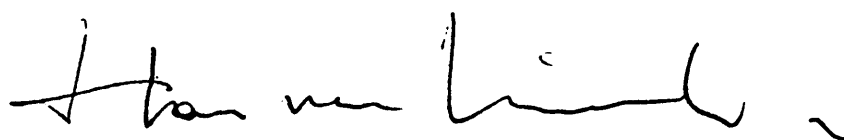
Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar



عن منظمة التحرير الفلسطينية العاملة لصالح السلطة الفلسطينية في
الضفة الغربية وقطاع غزة



DICHIARAZIONI COMUNI

Dichiarazione comune relativa alla proprietà intellettuale, industriale e commerciale (articolo 33 dell'accordo)

Ai fini del presente accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende in particolare i diritti d'autore, inclusi quelli relativi ai programmi per computer, e i diritti connessi, i brevetti, i disegni industriali, le indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, i marchi commerciali e i marchi dei servizi, le topografie dei circuiti integrati, nonché la protezione dalla concorrenza sleale quale definita nell'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967) e la protezione delle informazioni riservate relative alle conoscenze tecniche («know how»).

Dichiarazione comune relativa all'articolo 55 dell'accordo

Le parti ribadiscono il loro impegno nei confronti del processo di pace in Medio Oriente e la loro convinzione che la pace dovrebbe essere consolidata attraverso la cooperazione regionale. La Comunità è disposta a sostenere progetti di sviluppo congiunti presentati dall'Autorità palestinese e da altre parti della regione, nel rispetto delle procedure tecniche e di bilancio della Comunità.

Le parti ribadiscono che il presente accordo si colloca nel quadro del processo avviato in occasione della Conferenza di Barcellona del 27 novembre 1995 e che la cooperazione bilaterale tra la Comunità europea e l'Autorità palestinese è complementare rispetto alla cooperazione regionale nel contesto del partenariato euro-mediterraneo.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 58 dell'accordo

Le parti concordano che l'accesso all'occupazione non rientra nell'ambito dei programmi di scambio per i giovani.

Dichiarazione comune relativa alla cooperazione decentrata

La parti ribadiscono l'importanza che annettono ai programmi di cooperazione decentrata quale strumento per incoraggiare gli scambi di esperienze e il trasferimento di conoscenze nella regione mediterranea e tra la Comunità europea e i suoi partner mediterranei.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 67 dell'accordo

Quando si applica la procedura di arbitrato, le parti si adoperano affinché il comitato misto designi un terzo arbitro entro due mesi dalla designazione del secondo arbitro.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 70 dell'accordo

1. Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione del presente accordo, le parti concordano che l'espressione «casi particolarmente urgenti» di cui all'articolo 70 dell'accordo si riferisce a casi di violazione sostanziale dell'accordo a opera di una delle due parti. Una violazione sostanziale dell'accordo consiste:

- in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale;
- nella violazione degli elementi essenziali dell'accordo specificati all'articolo 2 dello stesso.

2. Le parti concordano che le misure adeguate di cui all'articolo 70 sono le misure adottate in conformità del diritto internazionale. Se una parte adotta una misura in un caso particolarmente urgente in applicazione dell'articolo 70, l'altra parte può ricorrere alla procedura di soluzione delle controversie.

Dichiarazione comune relativa alla protezione dei dati

Le parti concordano che sarà garantita la protezione dei dati in tutti i campi in cui è previsto lo scambio di dati a carattere personale.

Dichiarazione comune relativa a un programma di sostegno per l'industria palestinese

Le parti concordano che si metterà a disposizione dell'industria palestinese un programma di sostegno per alimentare e sviluppare la capacità del settore industriale palestinese.

La Comunità fornisce accesso a finanziamenti di avviamento e a capitali alle imprese palestinesi della Cisgiordania e della Striscia di Gaza. Ciò comprende il programma European Community Investment Partners (ECIP), che fornisce assistenza per i costi di avviamento d'impresa, quali i costi per studi di fattibilità e assistenza tecnica e, in alcuni casi, l'accesso a finanziamenti per joint-venture. Sono inoltre disponibili finanziamenti di prestiti, tramite un fondo rotativo amministrato dal Fondo di sviluppo palestinese (Palestinian Development Fund), sulla base di aiuti non rimborsabili forniti dalla Comunità. La Banca europea per gli investimenti fornisce finanziamenti sotto forma di prestiti e capitali di rischio alle imprese palestinesi tramite le banche locali.

La Comunità ha istituito il Centro per lo sviluppo del settore privato (Centre for Private Development) nella Cisgiordania e nella Striscia di Gaza per fornire sostegno, formazione e consulenze all'industria palestinese nei settori dell'avviamento e della pianificazione d'impresa, della gestione aziendale, della strategia e della commercializzazione.

La Comunità riconosce che l'industria palestinese deve ricercare sbocchi di mercato all'estero. Il presente accordo concede pertanto un accesso in esenzione da dazi ai prodotti industriali palestinesi sui mercati dell'Unione europea. Il Centro palestinese per le imprese (Palestinian Enterprise Centre) e, al suo interno, l'eurospostello (Euro-Info Centre) sono dunque a disposizione per promuovere e facilitare i contatti e le joint-venture tra l'industria europea e quella palestinese, attraverso manifestazioni di partenariato (l'europartenariato, il partenariato Med e i programmi Med per le imprese, o Med-Enterprise) e numerosi altri strumenti (quali le reti BC Net, Business Cooperation Network, e BRE, Bureau de rapprochement des entreprises) cui si può di volta in volta ricorrere.

La Comunità riconosce inoltre che l'industria palestinese ha risentito in passato della mancanza di infrastrutture economiche di base. Prendendo atto che, nel contesto dell'assistenza fornita dalla Comunità per lo sviluppo della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, parte di tale assistenza può essere fornita a sostegno dell'industria palestinese, la Comunità prenderà in esame le richieste dell'Autorità palestinese che una parte di questi finanziamenti, sotto forma di prestiti o di aiuti non rimborsabili, possa essere destinata al risanamento delle infrastrutture economiche fondamentali.

Nel quadro della cooperazione economica prevista ai sensi del presente accordo, tra le due parti si procederà a periodici scambi di opinioni per stabilire la maniera più efficace di combinare i diversi meccanismi di sostegno descritti nella presente dichiarazione, ed altri che dovessero rendersi disponibili, per sostenere nel modo più opportuno l'industria palestinese.

Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra

1. L'Autorità palestinese accetta come prodotti originari della Comunità a norma del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati dai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.
2. Il protocollo n. 3 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino

1. L'Autorità palestinese accetta come prodotti originari della Comunità a norma del presente Accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
 2. Il protocollo n. 3 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.
-

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità e l'Autorità palestinese relativo all'articolo 1 del protocollo n. 1 per quanto riguarda le importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiore, freschi, recisi di cui al codice 0603 10 della tariffa doganale comune

A. *Lettera della Comunità*

Signor . . . ,

tra la Comunità e l'Autorità palestinese è stato convenuto quanto segue:

L'articolo 1 del protocollo n. 1 prevede l'eliminazione dei dazi doganali all'importazione nella Comunità di fiori e boccioli di fiore, freschi, recisi, di cui al codice 0603 10 della tariffa doganale comune originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, entro il limite di 1 500 tonnellate.

L'Autorità palestinese si impegna a rispettare le condizioni di seguito specificate per le importazioni nella Comunità di rose e garofani che possono beneficiare dell'eliminazione della suddetta tariffa:

- il livello dei prezzi delle importazioni nella Comunità deve essere almeno pari all'85 % del livello dei prezzi comunitari per gli stessi prodotti negli stessi periodi;
- il livello dei prezzi palestinesi viene determinato registrando i prezzi dei prodotti importati su mercati delle importazioni comunitari rappresentativi;
- il livello dei prezzi comunitario si basa sui prezzi dei produttori registrati su mercati rappresentativi dei principali Stati membri produttori;
- i livelli dei prezzi vengono registrati ogni due settimane e ponderati in base ai rispettivi quantitativi. La presente disposizione si applica sia ai prezzi comunitari, sia ai prezzi palestinesi;
- sia per i prezzi dei produttori comunitari, sia per i prezzi d'importazione dei prodotti palestinesi, si opera una distinzione tra le rose a fiore grande e a fiore piccolo e tra i garofani unifiore e multifiore;
- se il livello dei prezzi palestinesi per qualsiasi tipo di prodotto è inferiore all'85 % del livello dei prezzi comunitari, la preferenza tariffaria è sospesa. La Comunità reintroduce la preferenza tariffaria quando si registra un livello dei prezzi palestinesi pari o superiore all'85 % del livello dei prezzi comunitari.

La prego di confermarmi che l'Autorità palestinese è d'accordo con il contenuto della presente.

Voglia accogliere, Signor . . . , i sensi della mia alta considerazione.

Per
il Consiglio dell'Unione europea

B. *Lettera dell'Autorità palestinese*

Egregio Signor . . . ,

Ho l'onore di assicurare ricezione della Sua lettera in data odierna così redatta:

«tra la Comunità e l'Autorità palestinese è stato convenuto quanto segue:

L'articolo 1 del protocollo n. 1 prevede l'eliminazione dei dazi doganali all'importazione nella Comunità di fiori e boccioli di fiore, freschi, recisi, di cui al codice 0603 10 della tariffa doganale comune originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, entro il limite di 1 500 tonnellate.

L'Autorità palestinese si impegna a rispettare le condizioni di seguito specificate per le importazioni nella Comunità di rose e garofani che possono beneficiare dell'eliminazione della suddetta tariffa:

- il livello dei prezzi delle importazioni nella Comunità deve essere almeno pari all'85 % del livello dei prezzi comunitari per gli stessi prodotti negli stessi periodi;
- il livello dei prezzi palestinesi viene determinato registrando i prezzi dei prodotti importati su mercati delle importazioni comunitari rappresentativi;
- il livello dei prezzi comunitario si basa sui prezzi dei produttori registrati su mercati rappresentativi dei principali Stati membri produttori;
- i livelli dei prezzi vengono registrati ogni due settimane e ponderati in base ai rispettivi quantitativi. La presente disposizione si applica sia ai prezzi comunitari, sia ai prezzi palestinesi;
- sia per i prezzi dei produttori comunitari, sia per i prezzi d'importazione dei prodotti palestinesi, si opera una distinzione tra le rose a fiore grande e a fiore piccolo e tra i garofani unifiore e multifiore;
- se il livello dei prezzi palestinesi per qualsiasi tipo di prodotto è inferiore all'85 % del livello dei prezzi comunitari, la preferenza tariffaria è sospesa. La Comunità reintroduce la preferenza tariffaria quando si registra un livello dei prezzi palestinesi pari o superiore all'85 % del livello dei prezzi comunitari.

La prego di confermarmi che l'Autorità palestinese è d'accordo con il contenuto della presente.»

Mi prego confermarLe che l'Autorità palestinese è d'accordo con il contenuto della Sua lettera.

Voglia accogliere, Signor . . . , i sensi della mia alta considerazione.

Per
l'Autorità palestinese

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA**Dichiarazione sul cumulo dell'origine**

Adeguatamente agli sviluppi politici, se e quando l'Autorità palestinese e uno o più paesi mediterranei concluderanno accordi che istituiscano tra loro un regime di libero scambio, la Comunità europea è disposta ad applicare il cumulo dell'origine nelle sue intese commerciali con tali paesi.
